

DISCIPLINARE DI GARA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY PER LA MECCANIZZAZIONE DELLE PRATICHE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E ALBO IMPRESE ARTIGIANE

CUP: E37E17000230005 – CIG: 7381710BC9

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 38 del 30/01/2108, la Camera di Commercio di Verona ha deliberato di affidare il servizio di *data entry* per la meccanizzazione delle pratiche del registro delle imprese e albo imprese artigiane.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di cui al punto 12 del presente disciplinare di gara, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito "Codice").

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando, relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Camera di Commercio di Verona, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

Il luogo principale di prestazione dei servizi è nella città di Verona.

Codice NUTS: ITH31

CIG: 7248940E83

Non è prevista la suddivisione in lotti dell'appalto.

Amministrazione aggiudicatrice: Camera di Commercio di Verona, Corso Porta Nuova, 96 – 37122 VERONA, Tel. 045/8085011 - Fax 045/8085789, PEC: cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it - sito Internet: <https://www.vr.camcom.gov.it>

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice: dott. Pietro Scola.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti Di Gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara (GUUE e GURI)

- Disciplinare di gara
- Capitolato speciale
- Schema di contratto
- Modulistica per la redazione dell'offerta

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet <https://www.vr.camcom.gov.it> - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, ai sensi dell'art. 74 del Codice.

2.2 Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo e-mail: provved@vr.camcom.it entro e non oltre le ore 12.00 del 19/03/2018. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet. <https://www.vr.camcom.gov.it>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti avente sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2. del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'Ente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di data entry per le pratiche afferenti al Registro delle Imprese e dell'Albo Imprese Artigiane, tenuti dalla Camera di Commercio di Verona, da espletarsi a cura dell'Impresa aggiudicataria del servizio (di seguito anche "aggiudicatario" e/o "fornitore") in propria unità operativa, con proprie risorse umane e tecniche.

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto il servizio in oggetto riguarda le esigenze di un'unica sede operativa, la stazione appaltante, da espletare tramite l'utilizzo di risorse umane e tecniche del Fornitore. Inoltre il servizio appaltato non ha natura eterogenea.

L'importo dell'appalto è pari ad **euro 950.040,00** (novecentocinquantamilaquaranta/00) oltre IVA, importo massimo stimato comprendente euro 730.800,00 oltre IVA - riferito alla durata contrattuale di 4 anni (come da paragrafo 4.1) - ed euro 182.700 oltre IVA per eventuale rinnovo per un ulteriore anno, per un totale eventuale di 5 anni, e l'ulteriore opzione pari al 20% dell'importo stimato annuale, ovvero pari a 36.540,00 euro (come da paragrafo 4.2).

Il suddetto importo dell'appalto è desunto come segue, a partire dall'importo stimato di ogni singola pratica, corrispondente a 4,35 euro:

- 4,35 euro/pratica x 42.000 pratiche/anno = 182.700 euro (*importo presunto annuale*)
- 182.700 euro x 4 anni = 730.800 euro (*importo presunto per durata contrattuale*)
- rinnovo eventuale per un ulteriore anno = 182.700 euro (*importo presunto per eventuale rinnovo*)
- opzione accantonamento 20% su singola annualità = 182.700 euro x 20% = 36.540 euro
- totale = 730.800 euro + 182.700 euro + 36.540 euro = 950.040 euro (*importo a base di gara*)

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si specifica che, trattandosi di attività che non comporta i rischi particolari di cui all'allegato XI del medesimo decreto legislativo, non è prevista la redazione del D.U.V.R.I.; il costo degli oneri da interferenze è pertanto pari a zero.

Ai sensi dell'art. 50 del Codice, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, in particolare da quanto previsto dal CCNL delle Cooperative sociali 2010-2012 - Art. 37 (cfr. paragrafo 24).

L'appalto è finanziato con risorse proprie della Camera di Commercio di Verona.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1. Durata

La durata dell'appalto è di quattro anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

4.2. Rinnovi e opzioni

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a dodici mesi per un importo stimato di 182.700 euro al netto dell'IVA, oltre all'ulteriore opzione pari al 20% dell'importo annuale, ovvero pari a 36.540,00 euro.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto originario.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 112 del Codice, **la partecipazione alla gara è riservata alle cooperative sociali e ai loro consorzi**, il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate (**Cooperative di tipo B**).

Alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, il concorrente deve essere in possesso dell'iscrizione Albo delle società cooperative, di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2004 e s.m.i. Se il concorrente è residente in altro Stato membro dell'Unione Europea, lo stesso è tenuto a dimostrare i requisiti richiesti mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizione di cui all'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti successivamente.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizione di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione

dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010. La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dei requisiti minimi di partecipazione di seguito indicati. Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

- a. Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- b. iscrizione Albo delle società cooperative, di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2004 e s.m.i., di cui al precedente paragrafo 6, comma 2.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a. Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di 365.400,00 euro IVA esclusa; ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, tale requisito è richiesto in considerazione della durata pluriennale prevista per l'appalto oltre all'ulteriore

opzione.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e allegato XVII parte I, del Codice. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

- b. Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di 274.050,00 euro IVA esclusa; ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, tale requisito è richiesto in considerazione della durata pluriennale prevista per l'appalto oltre all'ulteriore opzione;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e allegato XVII parte I, del Codice. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

- c. Possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c), del Codice, della copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a n. 2 volte l'importo a base di gara [massimale assicurativo: 1.900.080,00 euro].

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

7.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali

- a. Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi.

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quello di cui al bando di importo complessivo minimo pari a 274.050,00 euro IVA esclusa.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o altro mezzo di prova; in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o altro mezzo di prova.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 7.2. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

8. AVVALIMENTO DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, i concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell'art. 45 del Codice, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, necessari per la partecipazione alla gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione

comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto non è ammesso il subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base dell'appalto – ovvero 950.040,00 euro - e precisamente di importo pari a 19.000.80 euro
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banco BPM - Verona Ag. 1 Corso Porta Nuova, 4 - Verona.
IBAN: IT69 F 05034 11702 000000002063.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. riportare l'autentica della sottoscrizione;
8. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
9. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti, a pena di esclusione, devono produrre la ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'ANAC, ai sensi della Delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016 - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017), di importo pari a euro 80,00 (ottanta/00).

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi.

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in

originale, all'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per poter partecipare alla presente procedura, i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria per mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, con il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 8.45 alle 12.15; Il lunedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle 16.30.

Il plico deve pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/03/2018** esclusivamente all'indirizzo Corso Porta Nuova, 96 – 37122 VERONA.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lett. b), del Codice.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico, a pena di esclusione, deve essere chiuso e sigillato. Per "sigillatura" si intende una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente. In particolare, il concorrente potrà indicare la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo pec per le comunicazione e riportare la dicitura:

"CIG: 7381710BC9. Offerta per procedura aperta relativa all'affidamento del servizio di data entry per la meccanizzazione delle pratiche del registro delle imprese e albo imprese artigiane".
Scadenza offerte: ore 12.00 del 27/03/2018. NON APRIRE".

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico dovrà contenere le seguenti buste, a loro volta chiuse e sigillate mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura, recanti ciascuna, oltre all'intestazione del mittente, la dicitura, rispettivamente:

- "busta A - documentazione amministrativa";
- "busta B - offerta tecnica";
- "busta C - offerta economica".

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da comprometterne la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per non più di 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

- Domanda di partecipazione (par. 14.1)
- Dichiarazioni (par. 14.2)
- Garanzia provvisoria (par. 14.3)
- PASSOE (par. 14.4)
- Ricevuta versamento contributo a favore dell'ANAC (par. 14.5).

14.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve contenere gli elementi sotto esplicitati.

Domanda di partecipazione – redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 – sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante in possesso dei poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE)

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b. copia conforme all'originale della procura Solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il concorrente:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.
2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013 e delle disposizioni del codice di

comportamento per il personale della Camera di Commercio di Verona, approvato dalla Giunta con deliberazione n. 45 del 24/02/2014, visionabile presso il sito web dell'Ente – nella sezione Amministrazione Trasparente, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
4. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
5. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

14.2 Dichiarazioni

Per la redazione delle dichiarazioni di cui ai successivi paragrafi, sono messi a disposizione del concorrente:

- il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), Allegato 2 al disciplinare (per il rilascio delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali, che dovrà essere compilato secondo le indicazioni di cui alla Circolare 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
- il modello Allegato 3 al disciplinare (per il rilascio delle dichiarazioni non comprese nel DGUE), come di seguito indicato:

14.2.1 Dichiarazione sostitutiva (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto

di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
6. dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione "**A**" ovvero compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale richiesto per la partecipazione alla gara;

- b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- d. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.2.2 Dichiarazione sostitutiva (Allegato 3)

Resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 secondo il modello di cui all'Allegato 3, con la quale il concorrente dichiara:

1. i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del Codice ovvero che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, specificandone le modalità;
2. che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi

dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78;

3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53, comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
4. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 231/2007);
5. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 80, comma 12, del Codice).

Si precisa che:

1. le attestazioni di cui ai precedenti paragrafi, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando ciascuno il DGUE;
2. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il DGUE;
3. le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice, devono essere rese o devono riferirsi ai seguenti soggetti: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le

dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

4. L'attestazione del requisito di cui di cui di cui all'art. 80, comma 1, deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In tali casi l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

Le attestazioni di cui sopra nonché quella di cui all'art. 80, comma 5, lett. l), del Codice, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 80, comma 3, del Codice), oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

14.2.3 Specificazioni inerenti la partecipazione dei soggetti temporaneamente raggruppati e dei consorzi

1. Ai sensi dell'art. 48 del Codice, sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i raggruppamenti temporanei di concorrenti ed i consorzi ordinari di concorrenti, già costituiti o costituendi.
2. Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
3. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un RTI o consorzio ordinario

di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in RTI o consorzio ordinario di concorrenti.

4. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

5. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

6. L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

14.2.4 Indicazioni per i concorrenti che partecipano in forma associata

a. per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

1. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

2. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

b. nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

1. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

2. dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

c. nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

1. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione

del soggetto designato quale capogruppo;

2. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

d. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

1. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

3. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

e. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

3. dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

f. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli

operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

g. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

□ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

□ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
3. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

18.3.5. Prescrizioni particolari inerenti l'istituto dell'avvalimento

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, che risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 89 del Codice.

Nello specifico, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a. una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b. una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

c. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui la medesima deve attestare di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

e. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Le dichiarazioni sopra menzionate devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali e ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procede ad escludere il concorrente ed escute la garanzia.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, comma 5, del Codice, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, comma 7, del Codice, in relazione alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, comma 8, del Codice, il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Come chiarito nella determina AVCP (ora ANAC) n. 2/2012, il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, deve indicare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere elencati in modo dettagliato. Conseguentemente, non risulta esaustivo specificare nel contratto di avvalimento che l'impresa ausiliaria si impegna "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

14.3 Garanzia provvisoria

Si rimanda al paragrafo 10 del presente disciplinare di gara.

14.4 PassOE

PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PassOE relativo all'ausiliaria.

14.5 Ricevuta di versamento del contributo a favore dell'ANAC

Si rimanda al paragrafo n. 11 del presente disciplinare di gara.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA TECNICA"

La busta "B - Offerta tecnica" deve contenere, a pena di esclusione, una relazione, completa e dettagliata, predisposta utilizzando preferibilmente l'apposito modello Allegato 4 (o altro modello comunque conforme ad esso e contenente tutti gli elementi e le informazioni del caso), che evidenzi le modalità di gestione dei servizi offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Essa in particolare dovrà contenere un progetto sociale che descriva il percorso per l'inserimento di personale disabile e/o svantaggiato, in modo che possa essere garantito il risultato di integrazione sociale delle persone impiegate e questo possa essere oggetto di verifica da parte della stazione appaltante.

La relazione dovrà essere redatta con riferimento ai criteri di cui al paragrafo 17.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "C - OFFERTA ECONOMICA"

Nella busta "C - offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica, predisposta utilizzando preferibilmente l'apposito modello Allegato 5 (o altro modello comunque conforme ad esso e contenente tutti gli elementi e le informazioni del caso), sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore contenente l'indicazione del prezzo - inferiore all'importo a base di gara - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione del servizio.

Il prezzo offerto deve essere formulato ed espresso secondo le indicazioni riportate nel modello di offerta economica.

La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali con arrotondamento.

La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinata mediante la seguente operazione: $r = [(Pg - Po) / Pg] \times 100$, dove "r" indica la percentuale di ribasso, "Pg" l'importo a base di gara, "Po" il prezzo globale offerto.

In caso di discordanza, prevale il prezzo o il ribasso più vantaggioso per la stazione appaltante. Qualora, sia per il prezzo che per il ribasso, vi sia discordanza fra il numero espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, nell'offerta deve altresì essere specificata l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali propri dell'operatore economico, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE).

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, la dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Qualora detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura, in copia conforme all'originale.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice.

L'offerta tecnica verrà valutata sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo successivo e mediante l'applicazione del metodo *aggregativo-compensatore* autorecepito dall'Allegato P del D.P.R. 207/2010 con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a)	=	indice di valutazione dell'offerta (a)
n	=	numero totale dei requisiti
W _i	=	peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a) _i	=	coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno
Σ _n	=	sommatoria

I coefficienti V(a)_i sono determinati:

- per quanto riguarda i criteri di valutazione di natura qualitativa dell'offerta, attraverso la determinazione dei coefficienti, variabili tra zero e uno, calcolati dai singoli commissari mediante il *confronto a coppie*;

b) per quanto riguarda i criteri di valutazione di natura quantitativa, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori dei criteri offerti più convenienti per la stazione appaltante e il coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara.

Per quanto riguarda il prezzo, con applicazione della seguente formula:

$$Ci \text{ (per } A_i \leq A \text{ soglia)} = X * A_i / A \text{ soglia}$$

$$Ci \text{ (per } A_i > A \text{ soglia)} = X + (1,00 - X) * [(A_i - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
 A i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo
 A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
 X = 0,80

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto fra tutte quelle ammesse alla gara (offerte non escluse) determinato sommando i punteggi conseguiti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica.

18. CRITERI DI VALUTAZIONE

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 (settanta)
Offerta economica	30 (trenta)
TOTALE	100 (cento)

A. OFFERTA TECNICA (massimo 70 punti)

Elemento 1: Progetto tecnico (massimo 40 punti)			
sub-n.	sub-criterio	punteggio ponderale	osservazioni motivazionali
1.1	Modalità di esecuzione del servizio, con riferimento anche e ai parametri di controllo e monitoraggio della qualità dei servizi forniti ed alla sostituzione del personale.	20	I concorrenti dovranno presentare una relazione che illustri il progetto sulla scorta degli elementi di valutazione
1.2	Organizzazione aziendale ai fini dell'organizzazione del servizio, con riferimento alla struttura di responsabilità ed indicazione dei curricula riportanti l'esperienza professionale delle persone incaricate per la selezione, l'accompagnamento e la valutazione delle persone svantaggiate,	15	
1.3	Possesso della certificazione OSHAS 18001 per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro	5	

Elemento 2: Programma di inserimento lavorativo di persone svantaggiate (massimo 30 punti)			
sub-n.	sub-criterio	punteggio ponderale	osservazioni motivazionali
2.1	Modalità di monitoraggio e valutazione degli inserimenti lavorativi	15	I concorrenti dovranno presentare una relazione che illustri il progetto sulla scorta degli elementi di valutazione.
2.2	Metodi di selezione e inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.	10	
2.3	Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate	5	

B. OFFERTA ECONOMICA (massimo 30 punti)

Elemento 3: OFFERTA ECONOMICA (massimo 30 punti)		
Descrizione	punteggio ponderale	osservazioni motivazionali
Offerta economica	30	L'offerta va espressa con prezzo offerto sull'importo posto a base di gara

PUNTEGGIO TOTALE	100	
-------------------------	------------	--

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La prima seduta pubblica avrà luogo alla data e ora indicati nel bando e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, in numero non superiore ad uno per ogni concorrente o raggruppamento di concorrenti, muniti di apposita delega scritta.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti sul sito della stazione appaltante almeno 10 giorni prima della data fissata.

Parimenti, saranno pubblicate sul sito della stazione appaltante le date delle successive sedute pubbliche.

Il seggio di gara, costituito dal Responsabile del procedimento assistito da due testimoni procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
- c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal seggio di gara alla commissione giudicatrice: i plichi contenenti le offerte verranno custoditi in cassaforte a cura del Responsabile del procedimento ed affidati alla commissione giudicatrice per il relativo espletamento.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari

pari a n. tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile del procedimento nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

21. APERTURA DELLA "BUSTA B - OFFERTA TECNICA" E DELLA "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA"; VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 17.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile del procedimento, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del procedimento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile del procedimento richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile del procedimento, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile del procedimento esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il Responsabile del procedimento, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile del procedimento tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le **spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è inferiore a € 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le **spese contrattuali**, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis), del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico

subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Ai sensi dell'art. 23 del Codice, il costo complessivo stimato della manodopera, tenuto altresì conto della possibile opzione pari al 20% dell'importo annuale dell'appalto, corrisponde a 502.957,18 euro.

Il conteggio è stato desunto dalle tabelle di cui al CCNL applicabile al settore, sottoscritto dalle parti più rappresentative, recante "costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo-cooperative sociali" (maggio 2013). A titolo meramente indicativo, le figure attualmente impiegate nel servizio sono le seguenti: n.1 unità di livello D3 e n. 3 di livello C1.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Verona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

27. ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. La stazione appaltante si riserva, previa adeguata motivazione, la facoltà di annullare e/o revocare il bando, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice civile.
2. E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione qualora non ritenga convenienti o idonee, in relazione all'oggetto del contratto, le offerte presentate senza che, in virtù di ciò, alcuno possa vantare pretese o diritti di sorta (art. 95, comma 12, del Codice).
3. Fermi restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, la stazione appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui al D.Lgs. 159/2011, di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'aggiudicatario.

4. Non sono altresì ammesse offerte tecniche e/o economiche:
- a. presentate oltre il termine stabilito, qualunque sia la causa del ritardo;
 - b. integrative e/o sostitutive di offerte già presentate, se pervenute oltre il termine stabilito, qualunque sia la causa del ritardo;
 - c. presentate in plico o buste non regolarmente chiuse e qualora ciò comprometta la segretezza delle offerte stesse;
 - d. in aumento;
 - e. plurime/indeterminate, ovverossia che offrono due o più soluzioni e/o proposte, non consentendo così l'individuazione dell'offerta da valutare in confronto con quelle presentate dagli altri concorrenti;
 - f. condizionate, ovverossia la cui realizzabilità e/o accettabilità è sottoposta all'avveramento di fatti, circostanze e/o eventi dipendenti da soggetti terzi, ottenimento di finanziamenti da soggetti terzi e così via);
 - g. incomplete, ovverossia che non contengono tutte le parti delle offerte così come richieste dalla lex specialis di gara.

28. ALLEGATI

Modelli per la redazione delle dichiarazioni dell'offerta economica:

- Allegato 1 – Modello per domanda di partecipazione
- Allegato 2 – Modello DGUE
- Allegato 3 – Modello per dichiarazione sostitutiva
- Allegato 4 – Modello per offerta tecnica
- Allegato 5 – Modello per offerta economica

INDICE

1. PREMESSE	1
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	1
2.1 Documenti Di Gara.....	1
2.2 Chiarimenti	2
2.3 Comunicazioni.....	2
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI DELL' APPALTO	3
4. DURATA DELL' APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	3
4.1. Durata.....	3
4.2. Rinnovi e opzioni.....	4
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE..	4
6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	4
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	5
7.1 Requisiti di idoneità.....	5
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	5
7.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali	6
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	6
8. AVVALIMENTO DEI REQUISITI.....	7
9. SUBAPPALTO	8
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	8
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	11
12. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	12
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	14
14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	15
14.1 Domanda di partecipazione.....	15
14.2 Dichiarazioni.....	17
14.2.1 Dichiarazione sostitutiva (DGUE).....	17
14.2.2 Dichiarazione sostitutiva (Allegato 3).....	19
14.2.3 Specificazioni inerenti la partecipazione dei soggetti temporaneamente raggruppati e dei consorzi.....	21

14.2.4	Indicazioni per i concorrenti che partecipano in forma associata	22
14.3	Garanzia provvisoria.....	26
14.4	PassOE	26
14.5	Ricevuta di versamento del contributo a favore dell'ANAC.....	26
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA TECNICA"	26
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA "C - OFFERTA ECONOMICA"	26
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	27
18.	CRITERI DI VALUTAZIONE.....	28
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	30
20.	COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	30
21.	APERTURA DELLA "BUSTA B – OFFERTA TECNICA" E DELLA "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA"; VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	31
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	32
23.	AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	33
24.	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	34
25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	35
26.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	35
27.	ULTERIORI DISPOSIZIONI	35
28.	ALLEGATI	36